FALCRI
Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani
00198 Roma – V.le Liegi, 48/b – Tel. 06.8416336 – Fax 06.8416343 - www.falcri.it - falcri@falcri.it

Dal mondo
del lavoro e della previdenza
a cura della Segreteria Nazionale
25 novembre 2008

Contratti a tempo determinato

Con ordinanza del 26 settembre 2008, la Corte d'appello di Genova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 6 agosto 2008, n. 133, legge di conversione del d.l. n. 112/2008, che ha disposto, per i soli giudizi in corso al 26 giugno 2008, in caso di violazione delle disposizioni sulla forma del contratto a termine e sulle ragioni che ne giustificano la stipulazione, "il pagamento da parte del datore di lavoro di un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto". Nelle rimanenti fattispecie continua, invece, ad applicarsi la regola generale che prevede la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Si ricorda che ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, l'apposizione del termine è possibile solo "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" e che tali motivazioni devono essere indicate "contestualmente nel contratto individuale di lavoro e devono rispondere a requisiti di oggettività", tutto questo per permettere al giudice, qualora sia chiamato in causa, di verificarne la sussistenza ed applicare l'eventuale sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

La Corte d'appello di Genova ritiene, però, tale disposizione determini una "evidente violazione del principio di ragionevolezza" e di eguaglianza ponendo in essere un trattamento diverso per "lavoratori nella stessa situazione di fatto", in quanto la norma fa riferimento a lavoratori che hanno già "stipulato un contratto a tempo determinato con clausola del termine illegittima"

Per questi motivi la Corte ritiene esservi un contrasto della disposizione di cui all'art. 21, comma 1-*bis*, legge n. 133/2008 con gli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione.